

Diritto penale dell'economia: a cosa serve?

Pubblicato: Lunedì 29 Gennaio 2007

Era già una regola al tempo degli antichi egizi. **Un popolo civile, che vive in modo democratico, ha bisogno di un diritto penale per difendersi.** Il potere deterrente di una punizione ha sempre avuto, quindi, una sua ragione condivisa, anche se esiste qualche dubbio sull'effettiva consapevolezza dei rischi che si corrono quando si delinque.

Discorso uguale vale nel mondo dell'economia, dove il potere dissuasivo di una punizione, se si commettono illeciti che danneggiano terzi o il mercato, è tanto più importante in quanto gli autori sono più consapevoli dei "rischi".

Questo il tema centrale della **prolusione** della cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico alla Liuc affidata al **professor Mario Zanchetti, preside della facoltà di giurisprudenza.**

«Il criminale dal colletto bianco – ha affermato il professor Zanchetti – ha una fortissima propensione al rischio e un altrettanto caratteristico eccesso di autostima. Una sorta di narcisismo patologico che si ritrova in Sindona che diceva e credeva di aver salvato l'Italia dal comunismo anche quando era evidente che era semplicemente scappato con la cassa».

Per contenere i **"delitti economici"** la **giustizia penale non basta**: i casi Cirio e Parmalat ne sono un esempio eclatante: « Ben 35.000 parti civili si sono costituite nel caso Parmalat e 5000 in quello Cirio. Siccome la procedura prevede ad inizio seduta l'appello di tutte le parti coinvolte, avete un'idea di cosa significhi?».

La giustizia ordinaria penale, secondo il professor Zanchetti, non può sostenere da sola il compito dissuasivo, la mole di lavoro fa implodere il sistema dal punto di vista delle risorse ma anche dei fondi. Ecco allora che il sistema ha ideato dei **segnalatori civili**, figure pensate per controllare il regolare svolgimento dell'attività imprenditoriale. A livello pubblico c'è la **Consob** e a quello privato i vari **revisori dei conti**, figure, però, che si sono dimostrate altamente deficitarie proprio nei due casi sopra citati, così come nel caso Fiorani, Ricucci, Consorte.

Il difetto principale per il preside di giurisprudenza della Liuc è innanzitutto **l'apparato normativo che risale ai primi anni '40**, ma anche ai tentativi confusi, parziali e disomogenei di

svecchiarlo. Oggi, gran parte del diritto penale dell'economia è figlio diretto della ratifica di Direttive comunitarie o di convenzioni internazionali che vengono recepite pedissequamente. In Italia, inoltre, assistiamo alla nascita della terza generazione del diritto penale dell'economia con **una serie di riforme che procedono in ordine sparso**: « La riforma del diritto della società è datata gennaio 2003, la riforma del diritto penale societario è stata introdotta con la legge 62 del 2002, la riforma del diritto penale fallimentare è ancora in fieri. Nel caso del diritto societario, quindi, la riforma delle fattispecie penali è stata scritta ed è entrata in vigore prima che fosse completata l'approvazione delle norme civile sottostanti con inevitabili difetti di coordinamento. La tecnica legislativa adottata si può ben definire "d'occasione"».

Per limitare danni ulteriori, il professor Zanchetti auspica una **riforma organica che ricomprenda non solo la materia penale ma anche quella civile e quella amministrativa**, circoscrivendo la responsabilità penale ai soli casi rilevanti in modo da non ingolfare il sistema giudiziario: «Occorre sistematicità dell'intervento nazionale ed internazionale, che non vuol dire uniformità, ma confezioni su misura»

[Redazione VareseNews](#)
redazione@varesenews.it